

**Audizione informale dell'11 maggio 2021 - Camera dei Deputati - in relazione alle proposte di legge AA.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, relative a modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di affidamento dei minori.**

**Marilinda Mineccia, già Procuratore della Repubblica di Novara.**

Come magistrato con una lunga e variegata esperienza in materia penale e trattazione di reati in ambito familiare con parti offese i minori (Procuratore della Repubblica di Novara, e, in precedenza per diversi anni di Aosta, Giudice delle Indagini Preliminari, Giudice Istruttore per nove anni e Giudice del Dibattimento di Torino), nonché Sostituto procuratore Generale a Torino con competenza presso la Sezione Specializzata dei Minori e della Famiglia e Ispettore Generale presso il Ministero della Giustizia con svolgimento di ispezioni ordinarie presso alcune Procure e Tribunali per i Minorenni sul territorio italiano, vorrei offrire un contributo per aiutare le diverse componenti politiche a costruire insieme una legge che migliori realmente aspetti della realtà giudiziaria minorile, talora effettivamente problematici, senza tuttavia mortificare, anziché - quando necessario - far evolvere, l'impegno e lo sforzo costante di tanti operatori che lavorano in un settore così difficile, complesso e importante.

Mi rendo conto e condivido molte delle preoccupazioni che animano le Vostre proposte, tuttavia mi permetto di osservare la situazione anche da ulteriori punti di vista che provengono dalla mia esperienza.

Di seguito indico quelli più significativi.

**L'art. 403 c.c. è di grandissima utilità per la protezione del minore** e sarebbe un grave errore sopprimerlo, **è tuttavia importante che ne sia previsto in termini brevi la convalida**, come avviene oggi laddove esistono prassi virtuose (ad es. in Piemonte).

Il provvedimento di allontanamento effettuato da una pubblica autorità (normalmente Servizi Sociali) dovrebbe essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che, se lo ritiene valido e lo condivide, entro breve termine ne deve chiedere la convalida.

Il Tribunale dovrebbe pronunciarsi, a propria volta, non oltre pochi giorni.

**motivi per cui mantenere l'403 c.c.**

⇒ Il giudice non può "avere occhi" per tutte le situazioni di pericolo o grave disagio di un minore.

Come avviene nel diritto penale, in cui la Polizia Giudiziaria presente sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc..) nei casi più gravi non si limita

a trasmettere in Procura la notizia di reato, ma procede con atti urgenti e invasivi - es. arresto, e, a partire dal 2013, nei reati contro le vittime di violenza di genere, anche allontanamento dalla casa familiare - e la Procura della Repubblica, se non ritiene di liberare l'arrestato, chiede al G.I.P. la convalida entro 48 ore, in modo analogo, di fronte al collocamento del minore - che si trova in una situazione di abbandono morale o materiale, pericolo o grave disagio - in un luogo sicuro da parte di chi lavora sul territorio e quindi, essendo in condizione di *prossimità*, ha la possibilità di intervenire, **è compito della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni fare un controllo preliminare, le opportune indagini e chiedere al Tribunale la convalida del provvedimento, disponendo anche soluzioni più opportune e diversificate.**

Si pensi al caso (che ho seguito personalmente) del piccolo Russo Dieni Leonardo, di neppure due anni, crudelmente ucciso dopo aver subito reiterate percosse e lesioni per quasi tre mesi (la madre e il suo convivente sono stati recentemente condannati in primo grado entrambi all'ergastolo dalla Corte di Assise di Novara), situazione in cui purtroppo né i familiari, né i Servizi Sociali sono arrivati in tempo! (I Servizi Sociali erano stati allertati con riferimento ad una situazione di generico disagio, ma erano territorialmente incompetenti ed hanno trasmesso la pratica a quelli competenti, con inevitabile perdita di tempo).

⇒ Nel caso di vittima di violenza in ambito familiare, diverse volte la donna, prima o contemporaneamente alla denuncia, si reca in una "casa rifugio" unitamente ai figli minori per sfuggire alle aggressioni di chi non ha ancora assunto la veste di indagato e, anche qualora questo avvenisse, l'uomo non è ancora stato attinto da nessuna misura cautelare in quanto, sebbene con i tempi rapidi del "codice rosso", la denuncia o querela della parte offesa deve essere valutata dalla Procura della Repubblica, che deve, talora, completare le indagini e poi, comunque, chiedere al Giudice delle Indagini Preliminari una eventuale misura che a propria volta dovrà essere emessa ed eseguita. In questo tempo, se non fosse applicato il 403 c.c. e successivamente il 330 o 333 c.c., il genitore avrebbe comunque il diritto di incontrare i figli (il problema si è spesso posto quando il genitore si è presentato a scuola per prelevare il figlio minore e i dirigenti scolastici privi di un provvedimento non avrebbero potuto negarglielo).

**In quasi tutte le proposte di legge si vuole circoscrivere al massimo la discrezionalità circa i provvedimenti a tutela dei minori.**

Il delicato compito della magistratura, ma anche di tutti gli operatori, è quello di fornire, sulla base della legge, **una risposta adeguata al caso concreto, che è sempre vario, complesso, imprevedibile.**

Le norme, chiare ed univoche, sono essenziali, ma la discrezionalità è altrettanto importante per adattare le regole generali al caso concreto. È questa l'essenza della giurisdizione.

Questo compito non può essere schematizzato a priori, ma solo affrontato con competenza, profonda dedizione e imparzialità, frutto non solo di onestà intellettuale, ma anche di un lavoro personale per rendere le proprie valutazioni libere da soggettività e pregiudizi.

Non si può eliminare la discrezionalità, è necessario renderla migliore.

Pertanto quello che mi sembra essenziale per svolgere questi delicati compiti è soprattutto prevedere e richiedere

- una **adeguata formazione** sia di tutti gli operatori, sia dei magistrati onorari e togati (ad esempio, per i giudici onorari, potrebbero essere previsti requisiti di età e di esperienza più elevati di quelli attuali, e che garantiscano sempre adeguata formazione e preparazione)
- **forme di doveroso controllo da parte dei giudici togati ed onorari sulle relazioni e valutazioni dei Servizi Sociali, sulle consulenze psicologiche e psichiatriche ecc..**
- valutazioni che devono essere basate su elementi concreti e non su apprezzamenti puramente soggettivi, ma che non possono neppure assurgere a "prove" di comportamenti illeciti da formare in contraddittorio, come avviene allorché si tratta di reati, quando il bene giuridico è stato leso o è ormai gravemente compromesso.

Va evidenziato, infatti, che il processo penale interviene per accertare la commissione di un reato, dopo che, ad esempio, la violenza sessuale, i maltrattamenti, l'omicidio di un minore è stato commesso. Lo stesso ha funzioni di *garanzia* nei confronti dell'imputato e la condanna deve avvenire quando la colpevolezza si ritiene provata *oltre ogni ragionevole dubbio*.

Nel diritto minorile civile gli organi istituzionali devono invece agire in **prevenzione, anche se, ovviamente devono sussistere concreti elementi che indichino pericolo, difficoltà, profondo malessere,** e soprattutto, come già le attuali leggi dispongono, va favorito sempre il superamento di situazioni di disagio familiare perché non c'è bene migliore per un bambino che restare nella propria famiglia e gioia più grande per un genitore di avere accanto il proprio figlio, ma non sempre purtroppo questa è la soluzione migliore per il minore.

Nei casi che vengono trattati con affidamento familiare a terzi, i genitori sono spesso persone tossicodipendenti, dipendenti da sostanze alcoliche, ovvero con patologie

psichiatriche, o più semplicemente genitori che trascurano completamente i figli. Ricorrono spesso, inoltre, gravi situazioni di donne che subiscono maltrattamenti e violenze e che, pur dopo l'inizio di un procedimento penale, per questioni di dipendenza affettiva nei confronti del partner, o altra motivazione, ritornano a convivere con lo stesso uomo violento, ovvero vanno a convivere con altro uomo che si rivela altrettanto violento. Va evidenziato il rilievo dato dal "codice rosso" alla violenza assistita, così difficile da provare nel processo penale.

Un caso molto ricorrente è anche quello delle madri molto fragili e *anaffettive*, persone assolutamente incolpevoli che, a propria volta erano state adottate o provengono da una infanzia difficile e che, pur avendo un grande desiderio di dare al proprio figlio l'amore che non hanno ricevuto, spesso non ne sono assolutamente capaci.

In questi casi un affidamento familiare anche prolungato può essere una soluzione ottimale perché, pur potendosi ravvisare una situazione di *abbandono del minore* (che legittimerebbe una procedura di adozione e conseguente interruzione definitiva dei rapporti con il genitore di sangue), l'affidamento, se ben condotto, comporta un aiuto non solo al minore, ma anche alla madre che continua ad avere rapporti con il figlio.

È la soluzione della c.d. *adozione mite* (art. 44 legge 184/1983) che in taluni casi, attraverso l'affidamento familiare, di fatto viene opportunamente ampliata.

La presenza delle Comunità in tanti casi si rivela necessaria e molto importante.

Naturalmente è l'ultima scelta, ma è pur sempre una alternativa che fortunatamente esiste. Vi sono molti adolescenti che non tollerano una famiglia, né le famiglie dopo un certo tempo sono disposte a continuare con loro la convivenza; vi sono purtroppo bambini con patologie psichiche, talora incontenibili in una famiglia e se la Comunità terapeutica lavora bene può essere di grande aiuto.

Naturalmente è necessario vigilare sul funzionamento di questi organismi e sull'assenza di commissione di reati.

Le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni hanno potere ispettivo sulle comunità e devono vigilare ogni sei mesi che ivi non vi siano minori in situazioni di abbandono (con i genitori che non vanno a trovarli ecc..).

In Piemonte e Valle d'Aosta la dott.ssa Anna Maria Baldelli ha fatto sotto questo profilo un costante ed ottimo lavoro.

Sulle Comunità vi è poi la Vigilanza delle A.S.L. (potere quindi demandato alle Regioni). Potenziare le ASL e questi strumenti di vigilanza già esistenti potrebbe essere un'ottima soluzione.

Gli stessi andrebbero incrementati, formalizzando quella continua osmosi di dati che, appunto, continua ad essere applicata nel Distretto Piemonte-Valle d'Aosta, e ricordando che le Commissioni di Vigilanza sono oberate anche da altri compiti, come la vigilanza sulle RSA, con mezzi e personale non sempre adeguati.

L'audizione del minore è molto importante ed anche la sua videoregistrazione.

È fondamentale che ogni operatore si renda conto che non deve influenzarlo e che i magistrati valutino sempre attentamente questo aspetto.

Va detto, tuttavia, che le dichiarazioni di un minore vanno a propria volta valutate sotto il profilo dei profondi legami psicologici con i genitori.

La realtà indica, infatti, che molti bambini maltrattati o abusati mantengono legami molto stretti con il genitore abusante e comunque alcune sue dichiarazioni possono essere influenzate da uno dei due genitori che lo *usa*, consapevolmente o meno, per lottare contro l'altro. Quando queste situazioni sono esasperate possono essere gravemente dannose, a prescindere dal riconoscimento di una patologia.

Novara, 11 maggio 2021

*Carlo Delella*